



manimario

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

17391-21

Composta da:

VITO DI NICOLA - Presidente -
DONATELLA GALTERIO
ANGELO MATTEO SOCCI
CLAUDIO CERRONI
ALESSIO SCARCELLA - Relatore -

Sent. n. sez. 504/2021
UP - 02/03/2021
R.G.N. 24078/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato in (omissis)

In caso di discussione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
● norma dell'art. 52 d.lgs. 160/2001 in quanto:
 il posto d'ufficio
 la richiesta di lavoro
 l'imposto della legge

avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Maridni

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 19.02.2020, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale di Rimini 5.07.2018, appellata dal ^(omissis), che era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 10 mesi e gg. 20 di reclusione oltre alla pena accessoria di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita nella misura di 2500 euro, perché ritenuto colpevole del reato di violenza sessuale commessa secondo le modalità esecutive e spazio temporali ai danni di una ragazza, in relazione a fatti del 3.04.2015.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva e correlato vizio motivazionale per non aver i giudici valutato nuove prove formalmente acquisite in udienza, che sarebbero state però escluse con la redazione dei motivi della sentenza impugnata.

In sintesi, la difesa del ricorrente rileva che in occasione del giudizio di appello tenutosi in data 19.02.2020, la difesa aveva chiesto ed ottenuto l'acquisizione agli atti di documentazione costituita dal dispositivo di una sentenza emessa il 30 gennaio 2020 dal medesimo tribunale in processo diverso a carico di alcuni dei testimoni nell'attuale processo relativo ai medesimi fatti, nonché le trascrizioni dell'esame dibattimentale dei testimoni chiamati a deporre sui medesimi fatti, assunte nel diverso procedimento. Nel leggere la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, tali prove documentali sopravvenute non sarebbero state valutate, ma la richiesta sarebbe stata respinta con conseguente omessa valutazione del nuovo e sopravvenuto compendio probatorio in atti. Censurabile sarebbe, inoltre, la motivazione sul punto dei giudici di appello che, quanto al dispositivo della sentenza, ne avrebbero escluso l'acquisizione in base alla non definitività della sentenza, venendo tuttavia meno all'obbligo di acquisire il dispositivo ai sensi dell'art. 234, c.p.p. quale prova dell'esistenza del provvedimento. In ogni caso, si aggiunge, la condanna di tre dei testimoni nel presente processo avrebbe dovuto comportare un vaglio critico più rigoroso in ordine alla credibilità degli stessi, a prescindere dall'irrevocabilità della decisione che li riguarda. Quanto, poi, alla rilevanza delle sopravvenute dichiarazioni testimoniali, si sostiene che le stesse

avrebbero inciso indubbiamente sul convincimento della Corte d'appello, trattandosi di deposizioni in contrasto con le ss.ii.tt. valorizzate in sentenza. A tal proposito, la difesa, richiamando quanto emerge dalla motivazione della sentenza successivamente depositata, evidenzia come il giudice del dibattimento avrebbe descritto le dichiarazioni di costoro come intrise da evidenti contraddizioni e resoconti riferiti in modo disorganico, non sovrapponibili e a tratti assolutamente non credibili, indicando alle pagg. 5/6, a titolo esemplificativo, alcune aporie e contraddizioni circa il narrato degli stessi nei due distinti procedimenti. Quanto sopra confermerebbe a detta della difesa la ricostruzione alternativa da subito offerta dal ricorrente laddove, diversamente, i giudici di appello non ne avrebbero tenuto conto attribuendo in maniera singolare superiore attendibilità a quelle rese nell'immediatezza dei fatti anziché quelle rese dagli stessi a distanza di oltre tre anni e mezzo dai fatti in dibattimento. Si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto, così argomentando, i giudici di appello avrebbero teorizzato una inammissibile forma di gerarchia tra i mezzi di prova, attribuendo maggior peso probatorio al dichiarato in sede di ss.ii.tt. piuttosto che al dichiarato in sede dibattimentale dagli stessi testimoni.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio, quanto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte civile e all'omessa valorizzazione delle contraddizioni emerse nelle deposizioni di altri testimoni.

In sintesi, la difesa dei ricorrenti sostiene che i giudici avrebbero erroneamente operato la valutazione frazionata delle dichiarazioni di soggetti che potrebbero aver mentito, a dire degli stessi giudici, su alcune circostanze del loro racconto. Muovendo dall'affermazione contenuta a pag. 19 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici ritengono verosimile che l'imputato sia stato vittima di una lesione ad opera dei dipendenti della discoteca in cui i fatti si svolsero, sostiene la difesa che la stessa sarebbe inconciliabile con la ritenuta attendibilità della parte civile e dei testi dalla stessa introdotti, avendo costoro sempre negato la tesi della "lesione", adducendo una serie di fantasiose ricostruzioni circa la dinamica dei fatti e l'eziologia delle lesioni riportate dal ^(omissis). In ogni caso, rileva la difesa, i giudici di appello avrebbero superato il problema ritenendo che la possibile "lesione" sarebbe questione irrilevante in quanto non idonea a sfaldare l'univocità e la consistenza oggettiva del quadro probatorio dell'accusa, trattandosi di un *post factum*. Si tratterebbe di affermazione censurabile, in quanto ciò che si sarebbe verificato dopo il presunto palpeggiamento ad opera del ricorrente, non potrebbe ritenersi



un post factum irrilevante, in quanto se la dinamica dei fatti sostenuta dall'imputato circa le modalità con le quali egli ebbe a provocarsi le lesioni in quanto provocategli e non frutto di autolesionismo, incide sulla credibilità delle testimonianze e sull'attendibilità del dichiarato dalla stessa presunta vittima, costituendo riscontro della ricostruzione alternativa del ricorrente. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che, trattandosi di un unico episodio avvenuto in un unico contesto, avrebbe dovuto essere rispettato il principio per cui l'attendibilità della p.o. deve essere valutata globalmente, senza alcuna possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni. Dunque, considerato che sono gli stessi giudici a ritenere verosimile la tesi del pestaggio dell'imputato che la teste avrebbe escluso in querela ed omesso nelle proprie dichiarazioni a s.i.t., si sarebbe dovuta rilevare l'inattendibilità di quanto dichiarato in querela alla stessa circa la violenza asseritamente subita, soprattutto alla luce dell'interesse anche patrimoniale di quest'ultima in quanto costituitasi parte civile. Del resto, si aggiunge, le contraddizioni segnalate dalla difesa nell'atto di appello erano state già rilevate dagli inquirenti negli atti di p.g., avendo la stessa arma die carabinieri sollevato dubbi sulla fondatezza di quanto denunciato in querela dalla parte civile, rilevando discordanze e reticenze ad opera dei testi e della stessa presunta vittima. A tal proposito, si sostiene che sarebbe inconciliabile quanto dichiarato dalla stessa vittima in sede di s.i.t. rispetto a quanto dichiarato in dibattimento circa la presenza di testi oculari di alcuni soggetti che sarebbero stati presenti nel luogo in cui il ricorrente si sarebbe inferto gli atti autolesionismo, circostanza che viene dalla stessa smentita in dibattimento laddove asserisce di non sapere chi fosse intervenuto e cosa fosse successo al ricorrente. Analogamente, non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione sul perché si sia ritenuta credibile la p.o. nonostante fosse stata smentita da alcuni testimoni che avevano dichiarato che la p.o. era stata portata nella cambusa dai buttafuori, così smentendola sul fatto che egli vi si fosse introdotto volontariamente o precisando che questi non vi si trattenesse volontariamente, visto che aveva tentato di scappare. Non sarebbe poi stato attribuito alcun significato ad ulteriori smentite della parte civile quanto alla insussistenza delle minacce dell'imputato riportate in querela come all'impossibilità che la visuale dal bagno della stessa fosse oscurata da un armadio postato dall'imputato o all'apertura al pubblico della sala in cui la violenza si sarebbe verificata, senza trascurare nemmeno la circostanza che tutti i dipendenti della discoteca al pari del proprietario e della parte civile avevano escluso che il ricorrente avesse riportato lesioni visibili, ciò essendo smentito dal referto medico e dalle fotografie, così comprovando la volontà di coprire la reale dinamica dei fatti. Il ricorso, infine, alle pagg. 13/17 elenca una serie di asseriti

ragionamento illogici e numerosi travisamenti del compendio probatorio su cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione quanto alle modalità con cui i giudici di appello avrebbero superato la versione alternativa dei fatti.

In sintesi, la difesa del ricorrente si duole in quanto i giudici di merito non avrebbero analizzato realmente la versione alternativa prospettata dal ricorrente. I giudici di appello avrebbero compiuto la stessa operazione del primo giudice, omettendo di considerare alcuni riscontri probatori di segno opposto e motivando illogicamente su altri, vizi di motivazione che vengono illustrati dalla difesa del ricorrente alle pagg. 19/21 del ricorso individuando alcuni passaggi argomentativi contenuti nelle pagine 20/21 della sentenza (questione dell'antefatto descritto dal teste (omissis); prognosi di inattendibilità del teste (omissis) ; assunto della non credibilità di quest'ultimo perché avrebbe abbandonato il cugino; questione dell'irrelevanza della proposizione della querela da parte della p.o. solo dopo aver appreso dai giornali della denuncia dell'imputato; questione della irrilevanza del dichiarato del teste (omissis) ; questione della mancata valutazione del cambio di versione da parte della p.o. circa la presenza di altri soggetti sul luogo del presunto palpeggiamento). In sostanza, alla luce di quanto sopra, sarebbe stata credibile invece la versione alternativa dei fatti resa dal ricorrente che sarebbe stata riscontrata proprio dalle contraddizioni emerse dal racconto della p.o. e dai suoi colleghi, essendo evidente un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, ciò che non sarebbe stato considerato dai giudici di appello.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine alla quantificazione del danno morale liquidato alla parte civile.

In sintesi, si sostiene che i giudici di merito, per liquidare il danno morale, avrebbero colorito e forzato i connotati dalla presunta aggressione sessuale, descritta dalla stessa p.o. agli inquirenti come un fugace struscio privo di violenza. Si sarebbe quindi travisata la ricostruzione dei fatti, definendo l'episodio come non fuggevole, significativamente invasivo e di preoccupante aggressività tale ingenerare uno stato di *shock* nella vittima. I giudici, quindi, avrebbero enfatizzato la condotta, come del resto emerge dalla stessa sentenza di primo grado, in cui si evidenzia come la parte civile avrebbe anche soprasseduto sulla questione, se non avesse letto sui giornali locali della "versione dell'albanese". A comprova dell'assenza di qualsiasi conseguenza sullo stato psico-fisico della donna, la difesa

del ricorrente evidenzia come la stessa non aveva sporto querela fino a tale momento, né avrebbe posto in essere alcuna attività finalizzata all'identificazione dell'autore del presunto palpeggiamento.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con articolata requisitoria scritta datata 11.02.2021, ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In particolare:

1) quanto al primo motivo, il PG sostiene che il motivo appare palesemente infondato, oltre che strutturato in termini non chiari, prospettandosi cumulativamente mancata acquisizione di una prova decisiva e vizio della motivazione. In ogni caso le conclusioni della Corte sarebbero sceve da ogni vizio non potendo ritenersi giuridicamente erroneo quanto affermato dalla Corte d'appello circa la irrilevanza ai fini ricostruttivi del fatto per cui è processo del deposito del solo dispositivo di una sentenza, di cui non sono noti i motivi, a carico di alcuni soggetti sentiti come testimoni nell'odierno procedimento, né sussisteva un dovere giuridico per la Corte territoriale di attendere il deposito della parte motiva della sentenza. Va aggiunto che alla mancanza originaria dei motivi, che non consentivano alla Corte di appello di prendere atto di quanto ritenuto in quella sede, potrebbe ora avviarsi in questa sede come vorrebbe il ricorrente, non potendo certo svolgere la Cassazione un apprezzamento fattuale. Quanto, poi, alla censura di omessa assunzione di prova decisiva, riferita al predetto dispositivo di sentenza, essa appare priva di pregio, atteso che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 - dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323): circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame atteso appunto che trattandosi solo di un dispositivo, senza che fossero noti i motivi, nessuna rilevanza esso poteva avere nella ricostruzione dei fatti per cui si procede, che tra l'altro si collocano in un momento precedente rispetto alle condotte valutate con la sentenza il cui dispositivo il ricorrente avrebbe voluto acquisirsi;

2) quanto al secondo ed al terzo motivo, il PG ritiene che entrambi, da trattarsi congiuntamente, appaiono inammissibili. Nel corpo del ricorso si critica il vaglio di attendibilità fatto dalla Corte territoriale dell'attendibilità della persona offesa, senza considerare che la valutazione della attendibilità della persona offesa è comunque valutazione di merito non sindacabile in questa sede e nessuna preclusione vi è ad una valutazione frazionata della deposizione della persona offesa.

Comunque nel senso che laddove le dichiarazioni della persona offesa siano oggetto di valutazione motivata, sono difficilmente sindacabili, rimanendo l'attendibilità di chi le ha rese una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575), con l'aggravio che la censura che la deduca, finendo con l'attingere il fatto e quindi il merito, non è proprio deducibile in Cassazione. La Corte, contrariamente all'assunto del ricorrente, motiva per il PG logicamente e compiutamente sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri in atti alle sue dichiarazioni, riscontri che – come chiarito - non possono che riguardare momenti antecedenti e successivi al contestato atto sessuale, compiuto con modalità tali che veniva percepito dalla sola persona offesa. Non può in ogni caso non rimarcarsi per il PG che il ricorrente critica il tessuto motivazionale della sentenza, attaccandone la persuasività, logicità ed adeguatezza, sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, ed evidenziando ragioni di fatto, per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, credibilità, spessore e valenza probatoria del singolo elemento; censure, queste, non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez 6, n 47204 del 7/10/2015 –dep 27/11/2015, Musso);

4) quanto, infine, al quarto motivo, il PG evidenzia che la liquidazione dei pregiudizi morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, sfuggono a una esatta determinazione, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione di fatti materiali tenuti in considerazione, e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 4 n. 18099 del 01/04/2015, Rv. 263450; Sez. 6 n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229). In sostanza, la liquidazione del danno non patrimoniale resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente la giustificazione o essa si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5 n. 35104 del 22/06/2013, Rv.257123), mentre l'onere motivazionale è congruamente assolto quando si riscontri la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (Sez. 5 n. 6018



del 23/01/1997, Rv. 208086; Sez. 3 n. 34209 del 17/06/2010, Rv. 248371). Tanto premesso, secondo il PG la doglianza formulata in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno risulta del tutto generica, poiché omette di confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, adducendo in termini generici e meramente assertivi quale errore valutativo nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito circostanze prive di ogni valenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è inammissibile.

2. Esso si espone al giudizio di inammissibilità in quanto generico per aspecificità, atteso che non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Dalla lettura della sentenza d'appello e di primo grado (che, attesa la natura di doppia conforme, si integrano reciprocamente, formando un *unicum* motivazionale, avendo esaminato i giudici territoriali le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), emerge infatti la puntuale, argomentata e insindacabile confutazione di tutti i profili di doglianza mossi da parte della Corte d'appello, il tutto con un percorso logico immune dai denunciati vizi.



4. In estrema sintesi, in particolare, si evidenzia quanto segue in ordine ai singoli motivi di ricorso, in relazione ai quali si ravvisano anche profili di manifesta infondatezza che saranno indicati in sede di esame di ciascuno di essi.

5. Quanto al primo motivo, la Corte d'appello motiva sul punto a pag. 7 della sentenza impugnata osservando, quanto all'acquisizione del dispositivo della sentenza emessa a carico di tre dei testimoni del presente processo, che la stessa non è irrevocabile e manca addirittura la motivazione, di tal che ne è evidente l'inutilizzabilità ai fini di cui all'art. 238 bis c.p.p.

Quanto alle trascrizioni del verbale di udienza 11/9/2019, la Corte d'appello chiarisce invece che i testi ivi escussi avevano tutti già reso dichiarazioni nell'ambito del presente procedimento che, ricorda la sentenza impugnata, si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato.

La motivazione è del tutto ineccepibile in diritto ed è scevra da qualsivoglia vizio motivazionale, laddove si consideri, come già affermato da questa stessa Sezione, che in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso in cui una parte abbia prodotto il solo dispositivo di una sentenza, il giudice d'appello non è obbligato ad acquisirne d'ufficio la motivazione in quanto costituisce onere della parte, che chiede l'acquisizione di un documento non valutato in prime cure e asseritamente idoneo a contrastare le risultanze processuali del primo grado, produrlo nella sua interezza al fine di consentire al giudice di decidere in ordine alla sua rilevanza probatoria (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte non può sanare tale omissione producendo l'atto nel giudizio di legittimità, sostenendo tale produzione la richiesta di una valutazione di fatto, preclusa in tale procedimento: Sez. 3, n. 50922 del 10/10/2019 - dep. 17/12/2019, Rv. 277675 - 01).

Priva di pregio è quindi la correlata doglianza difensiva che fonda, sulle motivazioni della sentenza successivamente depositate (in cui, il giudice del diverso processo ha proceduto alla valutazione del compendio probatorio, pervenendo alla condanna, allo stato peraltro non irrevocabile, di coloro che hanno rivestito nel presente processo la qualità di persone informate sui fatti le cui dichiarazioni sono state ritualmente assunte come prove a seguito della celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non condizionato), la propria tesi della contraddittorietà ed inattendibilità delle loro dichiarazioni, in quanto basata su elemento (costituito dalla motivazione della sentenza, pur non irrevocabile, che solo nella sua interezza e non nel solo dispositivo può essere apprezzata come prova documentale del fatto storico) sopravvenuto al giudizio di appello che, da un lato, non può essere suscettibile di valutazione da parte di questa Corte di legittimità,

comportando apprezzamenti fattuali non consentiti e, comunque, trattandosi di elemento documentale non sottoposto preventivamente nemmeno al vaglio del giudice di merito chiamato a decidere atteso che, al momento della decisione, la Corte d'appello aveva la disponibilità del solo dispositivo e delle trascrizioni dell'esame dibattimentale di testimoni chiamati a deporre sugli stessi fatti nel proc. 3805/15 r.g.n.r., senza nemmeno conoscere quali fossero stati gli ulteriori elementi del compendio probatorio di cui il giudice del diverso processo aveva potuto disporre per pervenire al giudizio di condanna nei confronti di (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis).

Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

6. Ad analogo giudizio di inammissibilità si espongono il secondo ed il terzo motivo, che possono essere oggetto di trattazione congiunta, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, venendo contestati vizi motivazionali riguardanti, da un lato, la valutazione frazionata delle dichiarazioni della p.o. dal reato e l'attribuzione di peso probatorio alle deposizioni di altri testi che si caratterizzerebbero per l'esistenza di contraddizioni, nonché le argomentazioni con cui i giudici di appello avrebbero superato la logica della versione alternativa dei fatti sostenuta dal ricorrente.

Può condividersi, sul punto, quanto sostenuto nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, ribadendosi, da un lato, la inammissibilità dovuta a genericità per aspecificità non confrontandosi adeguatamente i motivi di ricorso con le argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da qualsivoglia vizio motivazionale, della sentenza impugnata e, dall'altro, dovendosi evidenziare la loro manifesta infondatezza alla luce della ampia, diffusa e dettagliata motivazione della sentenza che, su ogni doglianza reiterata senza apprezzabili elementi di novità critica davanti a questo giudice di legittimità, ha fornito adeguata, puntuale e logica confutazione.

Ed invero, deve anzitutto preliminarmente rilevarsi che è la stessa tecnica argomentativa impiegata dal ricorrente ad esporre il secondo motivo di ricorso al giudizio di inammissibilità, tentando la difesa di dimostrare la sussistenza del vizio motivazionale denunciato attraverso la tecnica della "esemplificazione", ossia estrapolando dalla motivazione alcuni segmenti argomentativi che, secondo la lettura del ricorrente, manifesterebbero aporie logiche, rendendo ragione della sussistenza del denunciato vizio. Si tratta di operazione non consentita, come del resto più volte ribadito da questa Corte, essendosi affermato come il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia

un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, ponendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione: da ultimo, Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019 - dep. 20/09/2019, Rv. 277091 - 01).

6.1. A comprova di tale assunto, è sufficiente rilevare come la sentenza impugnata (v. pagg. 8/10) si confronta apertamente con le censure sollevate dalla difesa del ricorrente sia circa l'attendibilità della p.o. in ordine alle asserite discordanze tra taluni passaggi della querela e le sommarie informazioni testimoniali rese due mesi dopo (pag. 8), sia circa l'esistenza di discordanze del racconto della p.o. con quanto riferito dai testi (omissis) (pag. 9), sia circa le discordanze risultanti dall'esame incrociato di tutte le deposizioni testimoniali a carico rese da (omissis) (pagg.9/10), sia infine circa le condotte reticenti e le ricostruzioni inverosimili dei testi (omissis) (pag. 10).

Su ciascuna delle predette censure, i giudici di appello forniscono, come detto, una puntuale argomentazione che - al di là delle critiche generiche e sordinate poste in ricorso attraverso la richiamata tecnica censoria basata sul "frazionamento" critico e parcellizzato della motivazione della sentenza (critica del resto comune alla stessa Corte territoriale, che, rivolgendosi all'impugnazione in appello strutturata con le stesse modalità, non mancava di rilevare in sentenza (pagg. 7/8), come i rilievi difensivi fossero "focalizzati su una certosina ricerca ed evidenziazione di minime incongruenze fra le dichiarazioni dei numerosi testi escussi e sull'accreditamento conseguente di una versione alternativa rispetto a quella accusatoria, versione che, sottolineando correttamente i giudici di appello, quand'anche in parte fondata (con riferimento all'asserito gratuito pestaggio), non poteva reputarsi idonea a sfaldare l'univocità e consistenza oggettiva del quadro d'accusa - si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità.

I giudici di appello, in particolare (pag. 11), affermano con logico argomentare come rispetto ai sopra sintetizzati rilievi non potesse non convenirsi sulla valutazione già espressa dal primo giudice in merito alla minimalità e non significatività delle discordanze segnalate dalla difesa, vertendo esse su elementi secondari

ed ininfluenti, discordanze peraltro solo apparenti poiché, rileva la Corte d'appello, ciascun teste ha, giocoforza, dato conto solo di un segmento dell'azione, quello a cui aveva direttamente assistito. Logica, sul punto, e rigidamente ancorata alle emergenze processuali è la spiegazione fornita dai giudici territoriali, i quali evidenziano come "nella cambusa, vi era un costante andirivieni di persone, oltre a quelle che normalmente vi lavorano ed è pressoché impossibile che i vari testi, quelli che si trovavano già all'interno della cambusa, quando vi aveva fatto ingresso la (omissis), e quelli sopraggiunti dopo, nella confusione e concitazione del momento, potessero essere in grado di dare dettagliato conto della collocazione di ciascuno degli altri, di chi c'era e di chi no, di chi era sopraggiunto e di chi si era allontanato; ciò spiega ampiamente quelle -solo apparenti- discordanze nelle dichiarazioni testimoniali". I giudici di appello, poi, senza sottrarsi al ruolo di garanzia attribuito al giudice di appello quale giudice chiamato a (ri)valutare la rispondenza fattuale, la tenuta e la complessiva logicità delle argomentazioni valutative del quadro probatorio che ha condotto alla conferma della condanna dell'allora appellante, precisano come solo tre dei testi fossero presenti alla scena verificatasi nella cambusa ((omissis)), nessuno dei quali, nota questa Corte, risulta tra i testi "condannati" peraltro con sentenza non definitiva nel parallelo processo svoltosi, e sulla cui rilevanza la difesa ha tanto insistito nel primo motivo, ciò che dimostra, al di là di qualsiasi critica, come certamente non decisiva potesse ritenersi la prova costituita dalle dichiarazioni dei testi "condannati" rispetto al compendio probatorio su cui i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione complessiva.

Orbene, la Corte d'appello, richiamando quanto descritto *de visu* dai predetti testi presenti in cambusa, con giudizio scevro da illogicità manifeste esclude che le "suddette testimonianze contengano contraddizioni ed incongruenze di una qualche rilevanza, apparendo viceversa descrivere una medesima scena, e, soprattutto, risultano perfettamente in linea con le dichiarazioni della persona offesa" (pag. 12), operando un confronto espresso tra quanto dichiarato in querela e quanto dichiarato a sommarie informazioni testimoniali dalla stessa p.o. in merito a quanto successo nella cambusa, sottolineandosi come "nella denuncia/querela la PO ha ricostruito i fatti nel loro complesso, dando conto anche di ciò che era avvenuto nella cambusa, sulla base di quello che aveva sentito (dal bagno era ben udibile il trambusto derivante dagli agiti dell'imputato e di coloro che tentavano di allontanarlo da lì) e poi constatato una volta uscita dal bagno" (pagg. 12/13).

6.2. I giudici si pongono poi il problema di valutare il tema dell'esistenza di elementi di contraddittorietà esterna con quanto riferito dagli altri testimoni al

fatto, osservando, sul punto, ancora una volta con argomentazioni del tutto immuni da vizi logico - argomentativi, come "tutti gli altri testi sono intervenuti in un momento successivo ed in tempi diversi, gli addetti alla sicurezza per primi, allertati dal (omissis) , che aveva avvertito anche (omissis) , marito della (omissis), nel mentre, per ragioni di servizio, vi era anche movimento di camerieri ed addetti ai servizi di sala. È del tutto evidente che ciascuno di costoro ha potuto riferire solo ciò che aveva visto nel momento del suo ingresso..." (pag. 13), operandosi a tal proposito, un'analitica quanto precisa descrizione del narrato dei testi in merito a quanto accaduto ((omissis)).

I giudici di appello, proseguendo nella opera di puntuale confutazione delle censure difensive, nell'escludere, ancora una volta in maniera del tutto logica, che "di incongruenze, interne ed esterne ai dichiarati testimoniali, tali da ingenerare il sospetto di costruzioni a tavolino non ve ne sono" (pag. 13), concentrano l'attenzione su alcuni elementi di "certezza", emergenti dagli atti processuali, che, nel comprovare l'attendibilità della p.o. e del narrato dei testi presenti al fatto, confortavano il giudizio di responsabilità penale del ricorrente. In particolare, il riferimento è alla circostanza che la p.o. "entrò in cambusa spaventatissima, urlando, seguita dall'imputato il quale si presentava estremamente agitato, fuori di sé (alcuni testi ne hanno dedotto che fosse ubriaco o, addirittura, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), mettendo a soqquadro la cambusa e rendendo necessario l'immediato richiamo, da parte del (omissis) , degli addetti alla sicurezza che, poi, intervennero nelle persone del (omissis) e del (omissis) (poi indagati e condannati in primo grado, per violenza privata e lesioni personali in danno del suddetto (omissis), unitamente a (omissis)). Quanto sopra, puntualizza la Corte d'appello, priva di pregio "l'assunto difensivo secondo il quale l'imputato mai avrebbe avuto accesso alla cambusa ma sarebbe stato prelevato, mentre si trovava nella sala da ballo con il cugino (omissis), dal (omissis) e dal (omissis), poi portato con la forza "in una stanza" ove, poco dopo, era sopraggiunto anche il presunto proprietario del locale, e ove era stato dai tre selvaggiamente picchiato,..." (pag. 14).

Ed invero, si legge in sentenza (pag. 14), la credibilità di una tale versione "trova un primo, insormontabile ostacolo nella piena attendibilità del testimoniale sopra indicato, che ha reso dichiarazioni convergenti, coerenti, prive di aspetti di illogicità o contraddittorietà e che non aveva alcun interesse (esclusa la (omissis)) a riferire fatti non veri, ancorché tutti dipendenti della discoteca, ossia di riferire che l'imputato era entrato in cambusa al seguito della (omissis) e lì aveva dato in escandescenza fino a quando la sicurezza non era riuscita a portarlo fuori".

6.3. I giudici di appello, in tale opera di (ri)valutazione del compendio probatorio alla luce delle critiche difensive (replicate, come detto, in questa sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità) si preoccupano poi di confrontarsi con quella che viene definita come l'unica voce dissonante, costituita dal teste (omissis) che contrasterebbe il dichiarato di (omissis) (omissis). Orbene, sul punto, i giudici di appello ritengono tale discordanza del tutto irrilevante ("lascia il tempo che trova", si afferma senza mezzi termini a pag. 14) fornendo una giustificazione non manifestamente illogica, ossia sottolineando come "il teste riferisce una circostanza smentita non solo dalla persona da cui l'avrebbe appresa, ma anche da tre testimoni oculari, oltre che dallo stesso imputato, il quale ha sostenuto di essere stato portato in una stanza ove non c'era nessuno e ove la porta era stata chiusa, e non nella cambusa, posto, del resto, meno adatto, stante il viavai continuo di gente, per un 'pestaggio'". Si tratta di argomentazione, come detto non soltanto logica, ma anche del tutto corretta in diritto, trattandosi di valutazione frutto di un apprezzamento di fatto insindacabile da questa Corte proprio perché scevra da illogicità manifeste. Questa Corte ha più volte affermato infatti che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017 - dep. 13/11/2017, Rv. 271623 - 01).

Del tutto conforme all'apprezzamento logico spettante al giudice di merito è quindi l'affermazione conseguente operata dalla Corte d'appello che, nel porre a confronto la tesi della p.o. e quella dell'imputato, ritiene coerentemente che solo quella della p.o. sia veritiera: "se è dunque certo che la (omissis), in piena attività lavorativa, entrò in cambusa urlando e piangendo, seguita dal (omissis), accusando quest'ultimo di averle messo le mani addosso, c'è da chiedersi per quale ragione l'imputato si sia introdotto in cambusa, al seguito della persona offesa "dando poi di matto", come riferito dai testi che già ivi si trovavano o che erano entrati successivamente per esigenze di lavoro (che, ovviamente, non si era fermato); la risposta la si ritrova, coerentemente, nelle dichiarazioni della PO: l'essere stata vittima di un atto di aggressione con palpeggiamento delle parti intime. Vero è che nessuno dei testi escussi ebbe ad assistere allo struscio e palpeggiamento, denunciato dalla PO; ma non vi è ragione alcuna per non crederle (salvo l'ipotesi difensiva, sfornita di qualsivoglia aggancio fattuale, del complotto ordito, peraltro *ex post*, per 'salvaguardare' il buon nome della discoteca e la posizione del cognato e dei due addetti alla sicurezza che, nel frattempo, (omissis) aveva denunciato),



considerato, in primo luogo, il comportamento, sopra descritto, tenuto nell'immediatezza dalla PO e dell'imputato".

Tale considerazione, all'evidenza scevra da qualsiasi illogicità manifesta, viene poi ad essere avvalorata dalla Corte d'appello richiamando un dato su cui, invero ed assai significativamente, il ricorrente non si sofferma in sede di ricorso. Si fa riferimento al dato, richiamato dai giudici territoriali, e definito "ulteriore ed anche risolutivo - come già ritenuto dal primo giudice - costituito dalle plurime richieste di intervento indirizzate alle forze dell'ordine e di cui vi è registrazione" (pagg. 15/16), il cui contenuto è riportato in sentenza. A fronte delle critiche difensive sollevate circa l'importanza di tale dato, i giudici di appello rispondono ancora una volta con argomentazioni non manifestamente illogiche, riferendosi al contenuto delle richieste di intervento: "il riferimento a molestie in danno di una donna già implica un riferimento a molestie, appunto, di carattere sessuale e, peraltro, è chiaro che la richiesta di intervento delle forze dell'ordine era finalizzata a 'liberarsi' dell'incomodo soggetto che 'dava in escandescenza' e 'stava distruggendo il locale cambusa' impedendo il regolare svolgimento dell'attività lavorativa". Puntuale e rigorosamente ancorata alle emergenze processuali è poi la ricostruzione operata dalla Corte territoriale della sequenza degli avvenimenti occorsi quella sera per destituire di qualsiasi credibilità sotto il profilo non solo fattuale ma soprattutto logico la versione alternativa resa dall'imputato (pagg. 17/19), individuando infatti "anche elementi di logica a sconfessare l'ipotesi che le telefonate siano state effettuate quando già l'imputato era stato 'rilasciato'" (pag. 18).

La spiegazione della Corte è, all'evidenza immune dal denunciato vizio: "l'interlocutore della telefonata delle ore 2.52 e delle ore 3.20 non poteva certamente prevedere che i CC o il 113 non avessero auto a disposizione per effettuare un intervento immediato, o che, addirittura, non vi fossero pattuglie o volanti in transito nei pressi o davanti al locale notturno; non si comprende il senso di chiamate alle forze dell'ordine effettuate da chi si sarebbe reso responsabile di un 'pestaggio', senza neppure avere la certezza che il soggetto gratuitamente malmenato si sarebbe rivolto egli per primo alle forze dell'ordine; l'ipotesi difensiva presupporrebbe, inoltre (aspetto già posto in evidenza dal primo giudice), l'immediato coagularsi di un accordo- nell'arco di una manciata di minuti, attesa la telefonata delle ore 2.52 - fra la (omissis), i due (omissis), marito e cognato di costei, (omissis) (autore delle chiamate delle ore 3.24, 3.26, 3.42) ed altri vari dipendenti (coloro che hanno dichiarato di aver visto la (omissis) entrare in cambusa seguita dall'(omissis) e/o di averne nell'immediato raccolto la confidenza circa le patite molestie sessuali, coloro che hanno riferito sullo stato di disordine della cambusa, per la presenza di oggetti buttati a terra, coloro che hanno riferito delle

escandescenze dell'imputato) per accusare falsamente un soggetto il quale - sempre nella versione difensiva - altro non avrebbe fatto che rivolgere un apprezzamento, peraltro neppure greve (un semplice: "UHHH" o "OHHH"), ad una bella donna; e, nell'ipotesi dell'accordo calunnioso, certamente si sarebbe trovato qualcuno, fra i vari testi, disposto a confermare di avere direttamente assistito all'aggressione sessuale. Tale essendo il quadro, non vi è spazio per ricostruzioni alternative quanto all'episodio specifico contestato in imputazione, ossia l'abuso sessuale in danno della (omissis) ”.

Si tratta di un approdo che, oltre ad essere di piana lettura, resiste a qualsiasi critica di ordine logico – argomentativo, frutto di una valutazione ancorata rigorosamente alle emergenze processuali. Del resto, come è noto, l'esercizio del controllo affidato dalla legge alla Corte Suprema di Cassazione non comporta mai una sovrapposizione di valutazioni sugli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità, posto che tale sovrapposizione di quest'ultimo in un campo - quello appunto della valutazione delle prove - che è per contro affidato al giudice di merito. Il controllo ha ad oggetto solo la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della propria esclusione, ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza dell'indagine, della correttezza della valutazione dei singoli elementi acquisiti al processo ed infine della congruità logica dei vari sillogismi lungo i quali si snoda il ragionamento che, muovendo da date premesse, perviene alle conclusioni che sono poi, a ben vedere, le sole che formano oggetto dell'impugnazione, in quanto si traducono nel dispositivo della sentenza (tra le tante: Sez. 1, n. 320 del 17/12/1991 - dep. 15/01/1992, Rv. 191100 - 01). Valutazione, questa, che è superata agevolmente dalla sentenza impugnata.

6.4. Ancora più evidente, poi, a sostegno della correttezza dell'approdo valutativo cui sono pervenuti i giudici di appello, è il modo razionale attraverso il quale la Corte territoriale giunge a ritenere del tutto irrilevante rispetto alla prova del palpeggiamento della p.o. (che costituirebbe il *prius*), la tesi difensiva della "lezione" o del "pestaggio" del ricorrente, che, nell'ottica di quest'ultimo, in quanto corroborata dai referti medici, inciderebbe sull'attendibilità della p.o. e dei testi a carico. Si legge, sul punto, in sentenza (pagg. 19/20), che "è ben possibile che, a fronte delle intemperanze del soggetto - da tutti i testi definito 'fuori di sé', tanto da gettarsi a terra, sbattere contro i mobili, divincolarsi - l'azione di contenimento posta in essere dagli addetti alla sicurezza abbia richiesto modalità decise, ed è anche possibile che, una volta avuta la certezza che nessuno delle forze dell'ordine sarebbe intervenuto, per indisponibilità di volanti e pattuglie, si sia deciso, prima di lasciarlo andare, di dargli 'una lezione' per lo scombussolamento che aveva

provocato (e la condanna del (omissis), del (omissis) e di (omissis) sembrerebbe portare in tale direzione, non potendosi comunque escludere che gli ematomi riscontrati siano stati il prodotto dell'esagitazione del suddetto); trattasi tuttavia di un *post factum* (oggetto peraltro di separato procedimento penale, a carico di soggetti diversi dalla persona offesa (omissis)), inidoneo, per le ragioni sopra dette, ad inficiare la prospettazione accusatoria".

Ancora una volta, si tratta di argomentazione che si dimostra del tutto immune dai denunciati vizi, e che è frutto dell'apprezzamento degli elementi probatori in atti, rispetto ai quali il giudice di appello perviene ad un risultato logico sulla base di un'ipotesi ricostruttiva in chiave logica. Nessuna censura di quelle mosse dalla difesa del ricorrente attinge in maniera convincente sul punto la sentenza impugnata, risolvendosi in una critica al ragionamento logico del giudice d'appello che, tuttavia, era assolutamente autorizzato a condurlo con tali modalità. Dimentica, infatti, il ricorrente che il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza; non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'"iter motivazionale" seguito dal giudice, può dare luogo a censura in sede di legittimità (in termini: Sez. 1, n. 3424 del 02/03/1992 - dep. 24/03/1992, Rv. 189683 - 01).

6.5. Altrettanto logica e priva di sbavature argomentative è poi la successiva confutazione da parte dei giudici territoriali delle ulteriori critiche sviluppate dall'allora appellante (ancora una volta riproposte davanti a questo giudice di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), quanto ai seguenti aspetti: a) la versione difensiva, di cui vengono rimarcati gli aspetti di intrinseca inverosimiglianza, tanto da disporre la trasmissione degli atti alla Procura quanto alla posizione del teste (omissis) (pagg. 20/21); b) l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da (omissis), zia dell'(omissis) e madre di (omissis) (pagg. 22/23). Quanto all'aspetto sub a), così motivano i giudici di appello: "Quanto all'antefatto, rilevante, secondo la difesa, poiché l'imputato ed il teste

(omissis) avrebbero appunto attribuito ad esso la facilità con la quale gli addetti alla sicurezza, dopo l'ennesimo comportamento molesto (quell'UHHH pronunciato all'indirizzo della (omissis)), avrebbero prelevato (omissis) dalla pista da ballo, va osservato che una simile ipotesi cozza con quanto riferito dalla (omissis) e confermato dagli altri testi e dalle chiamate al 112 e al 113; e cozza anche con quanto riferito dallo stesso (omissis) in merito al fatto che, a seguito di quell'apprezzamento - all'evidenza innocente e neppure volgare -, la (omissis) sia scappata urlando, impaurita, verso la cambusa (" .la signora si impauriva, urlava e correva nel vicino stanzino"); la fuga verso la cambusa si spiega solo nell'ottica non di un mero apprezzamento verbale, che certamente non poteva spaventare una donna matura ed abituata a lavorare in un ambiente frequentato da persone di ogni specie, ma di una aggressione fisica da dietro da qualcuno che strofinava i propri genitali sul suo fondoschiena e contemporaneamente inseriva una mano sotto la gonna. Sostiene l'appellante che il giudicante non avrebbe tenuto conto che (omissis) era stato sentito nell'immediatezza, lo stesso 4.4.2015 confermando la versione del (omissis), prima ancora, dunque, di sapere che il cugino sarebbe stato incriminato e, dunque, senza alcuna necessità di difenderlo. Sennonché, a fronte della decisione del (omissis) di sporgere denuncia per le lesioni, senza peraltro far cenno a quanto da lui commesso, la dichiarazione dell' (omissis) assumeva un'importanza fondamentale quale riscontro della propria versione; dunque, non si trattava di difendere il cugino da un'accusa che ancora non era stata formulata e che lo sarebbe stato solo 8 giorni dopo, ma di sostenerne la versione relativa al patito 'pestaggio'; inutile dire che i due avevano avuto ampio margine per accordarsi sulla versione da dare in quanto la denuncia del (omissis) fu presentata alle ore 15.42 del 4/4/2015 e le dichiarazioni di (omissis) furono verbalizzate alle ore 17.50 di quel giorno; fra l'altro, lo stesso (omissis) ha dichiarato (vedasi sit delle ore 18.05) di essersi recato, intorno a mezzogiorno, al Pronto Soccorso per accertarsi delle condizioni di salute del cugino e, quando erano usciti dall'ospedale, nel parlare, gli aveva anche chiesto se fosse stato in grado di riconoscere la persona che lo aveva picchiato; dunque, alcun valore può essere attribuito al fatto che (omissis) abbia reso dichiarazioni conformi al contenuto della denuncia del (omissis) lo stesso 4 aprile 2015. D'altronde, che si tratti di un teste ben poco credibile lo si evince anche dal fatto che, a suo dire, nonostante avesse assistito al prelevamento del cugino ad opera di due addetti alla sicurezza ed avesse visto che veniva rinchiuso in uno stanzino dove a lui era stato fatto divieto di entrare, se ne sarebbe andato dalla discoteca, lasciandolo lì, disinteressandosi della sua sorte, salvo, intorno alle cinque del mattino, riferire la cosa alla madre la quale avrebbe poi preso l'iniziativa di recarsi presso la discoteca a chiedere notizie del nipote".

Quanto, poi, all'aspetto sub b), l'inverosimiglianza e non credibilità delle dichiarazioni della (omissis), viene ad essere così spiegata: "la donna ha riferito di una conversazione con addetti alla sicurezza del (omissis) - ove si sarebbe recata alle 6.00 del mattino per chiedere notizie del nipote, dai quali avrebbe appreso che il ragazzo aveva fatto 'confusione', aveva 'spaventato una ragazza', provocando la reazione del marito che lo aveva 'menato' e che, forse era stata chiamata un'ambulanza ed il ragazzo si trovava al Pronto Soccorso; trattasi di prospettazione che poggia esclusivamente sulle parole della dichiarante dato che l'aver ella contattato non meglio identificati addetti alla sicurezza del (omissis) è affermazione priva di qualsivoglia riscontro; per di più, nessuno degli addetti alla sicurezza, o altre persone della discoteca, potevano averle detto dell'ambulanza e del trasporto del nipote al Pronto Soccorso per il semplice fatto che non si vede come avrebbero potuto esserne a conoscenza (visto che l'ambulanza era stata chiamata quando l'imputato, a suo dire, si trovava già in caserma); per di più, le uniche persone che avrebbero potuto riferire che il ragazzo era stato rinchiuso in una stanza e malmenato, dopo avere spaventato la moglie del titolare, erano il (omissis), il (omissis) e (omissis), ossia le uniche persone che avrebbero avuto un interesse diretto esattamente contrario alla divulgazione del fatto, per di più ad una parente della vittima. È vero che la (omissis) presentò denuncia solo dopo avere appreso dal giornale che un giovane albanese aveva presentato denuncia per esser stato prelevato dai buttafuori "e pestato selvaggiamente nella cambusa di una discoteca riminese solo per avere rivolto un apprezzamento a una ragazza"; ma da tale condotta non è certo possibile dedurre la strumentalità e, comunque, la falsità della diversa ricostruzione fornita dalla (omissis): se da un lato, la legge stessa prevede che la querela per violenza sessuale possa avvenire entro 60 giorni (ossia entro un congruo termine per riflettere, consultarsi, per superare anche lo *shock* del momento), di tal che nulla consente di inferire che la (omissis) non avesse comunque denunciato il fatto, a tempo debito, dall'altro, è plausibile, verosimile e comprensibile che l'input, tale da farle superare eventuali perplessità o indecisioni, sia stata proprio la falsa rappresentazione dei fatti data dal (omissis) e, dunque, l'esigenza di far conoscere la propria ben diversa versione della vicenda".

Non può quindi prospettarsi alcuna violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la asserita mancata valutazione corretta dell'ipotesi alternativa proposta, essendone stata ragionevolmente esclusa l'attendibilità da parte dei giudici di merito. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un

ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (da ultimo: Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237 - 01).

7. Conclusivamente, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di appello, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Verifica, nel caso di specie, agevolmente superata dalla sentenza impugnata.

8. Infine, non miglior sorte merita l'ultimo motivo, con cui si svolgono censure sulla liquidazione del danno morale liquidato equitativamente alla vittima.

Sul punto, le doglianze difensive, come correttamente rileva il PG, sono prive di qualsiasi pregio, soprattutto alla luce delle argomentazioni fornite dai giudici territoriali a sostegno di tale liquidazione. In particolare, si legge in sentenza (pagg. 23/24) "la liquidazione, nel caso concreto, ha riguardo il solo danno morale che, per sua natura si sottrae a parametri fissi e predefiniti; trattasi, invero, di liquidazione connotata da un ampio margine di discrezionalità, censurabile solo quando la somma liquidata si presenti *ictu oculi* irragionevole o arbitraria; ora, non pare che la somma di euro 2500 esorbiti dal limite della ragionevolezza, tenuto conto che l'azione posta in essere ha avuto connotazioni di preoccupante aggressività (la PO fu bloccata da dietro e, prima di riuscire a divincolarsi e a fuggire, dovette subire lo struscio dei genitali dell'uomo sul proprio corpo ed il palpeggiamento della mano che risaliva verso le parti intime) e determinò, nella PO,

un forte stato di *shock* e di paura (di cui hanno dato atto coloro che la videro entrare in cambusa urlando e piangente)".

Ancora una volta, risulta palese come le censure difensive, lungi dall'attingere la motivazione per reali vizi motivazionali, si risolvono in generiche quanto sterili critiche al ragionamento logico che ha condotto la Corte d'appello alla quantificazione del danno morale, tacciando la sentenza di una "travisata e caricaturale ricostruzione" dell'episodio "incriminato". Al di là dell'infelice aggettivazione impiegata in ricorso, la lettura fornita dal ricorrente non è idonea ad attingere la motivazione della sentenza nemmeno su tale aspetto, laddove si consideri che la stessa pretenderebbe di interpretare con il proprio metro soggettivo il comportamento della p.o. in base ad una presunta valutazione *ex post* del comportamento dalla stessa tenuto, senza tener conto del fatto che l'invasione della sfera sessuale, operata peraltro con le modalità descritte, costituisce *ex se* un illecito penale che a norma dell'art. 185, c.p. obbliga il colpevole al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Nel caso in esame, i giudici di appello, ancora una volta ancorandosi alle emergenze processuali, procedono alla valutazione, necessariamente equitativa, del danno morale, unica voce per la quale è intervenuta condanna *ex art.* 538, c.p.p., determinandolo in una misura che, all'evidenza, esclude qualsivoglia arbitrarietà. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (da ultimo: Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018 - dep. 22/10/2018, Rv. 274229 - 01). La relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, Rv. 258170 - 01). Congruità motivazionale nella specie del tutto indubbia.

9. Il ricorso dev'essere complessivamente dichiarato inammissibile.

A tale proposito è il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è soltanto la questione palesemente pretestuosa o artificiosa oppure quella apparente, tale cioè da presentarsi *ictu oculi* come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante

e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento (da ultimo, *ex multis*, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motiv.), situazioni processuali che non esigono perciò un particolare sforzo motivazionale per essere confutate.

Manifestamente infondata è, invece, anche la questione che - pur dando luogo, sul piano logico, all'impostazione di un sillogismo - rende assolutamente vana, sul piano giuridico, la prospettazione dell'ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l'assoluta inconsistenza della premessa che muove dall'interpretazione della norma o del principio giuridico invocati.

Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell'infondatezza, occorre delibare sulla solidità delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l'ampiezza della motivazione giudiziale o la complessità e la diffusività delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugnazione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico che sfoci in un'affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell'ipotesi prospettata con il motivo di gravame può richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, così da esigere parallelamente un'articolata motivazione per confutarla.

E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame.

10. Consegue pertanto la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

11. Segue *ex lege* l'oscuramento dei dati, attesa la contestazione del delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.




In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso, il 2 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Alessio Scardena



Il Presidente

Vito Di Nicola

